

ALLEGATO A

***P.O.R. Toscana 2007/2013 – Ob. 2 – Assi II - IV
Competitività regionale e occupazione
Regione Toscana
Settore Formazione e Orientamento***

AVVISO PUBBLICO PER TIROCINI FORMATIVI

Indice

art.1 - Definizioni	2
art.2 - Finalità	3
art.3 - Validità dell'avviso	3
art.4 - Modalità di attivazione del tirocinio	3
art.5 - Rinvio all'allegato A della delibera	3
art.6 - Borsa di studio del tirocinio	3
art.7 – Criteri di ammissibilità al finanziamento della borsa di studio	4
art.8 - Modalità di rimborso al soggetto ospitante – borsa di studio	4
art.9 - Modalità di rimborso al soggetto ospitante – incentivo all'inserimento lavorativo	5
art.10 - Modalità di comunicazione	6
art.11 - Obblighi del tirocinante	6
art.12 - Informazione e pubblicità	6
art.13 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive	6
art.14 - Responsabile del procedimento	6
art.15 - Modifiche dell'avviso - revoca	6
art. 16 - Tutela della privacy	6
art. 17 - Informazioni sull'avviso	7
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003	8

La Regione Toscana, Settore Formazione e Orientamento, adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- del Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
- della DGR 832 del 20/11/2007, che prende atto dell'approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475;
- della norma generale sulla ammissibilità della spesa contenuta nel DPR n. 196 del 3/10/08 recante "Regolamento di esecuzione del Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione", pubblicato sulla GURI n. 294 del 17/12/08;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-2013 Regione Toscana, approvato con DGR 873 del 26/11/2007 e s.m.i.;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 93/2006;
- della DGR 569/06 e s.m.i. che approva le "Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002 e s.m.i.";
- della DGR n.339 del 09/05/2011 che approva la "Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana";

art.1 - Definizioni

Ai fini del presente avviso si definisce:

1. **tirocinio:** la misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante. Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permette ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo;
2. **soggetto promotore:** Centri per l'impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali dei datori di lavoro e di lavoratori, soggetti privati non aventi scopo di lucro accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, Università;
3. **soggetto ospitante:** l'operatore economico privato presso il quale il tirocinante svolge il periodo di tirocinio; la definizione di "operatore economico" è contenuta all'art.1, c.8, 2° cpv. della

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE come ulteriormente interpretato dal punto 45 della sentenza 23 dicembre 2009 (proc. C 305/08) della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. IV;

4. **delibera:** delibera della Giunta Regionale n.339 del 09/05/2011 recante la “Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana”.

art.2 - Finalità

Il presente avviso, nell’ambito degli Assi II e IV del POR FSE 2007-2013 Ob. 2, promuove lo sviluppo di tirocini secondo la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana” di cui alla delibera, disciplinando, inoltre, le modalità di rimborso al soggetto ospitante.

Le risorse finanziarie disponibili per far fronte agli oneri a carico della Regione per l’attuazione del presente avviso sono quantificate in Euro 10.000.000,00.

art.3 - Validità dell’avviso

Il presente avviso si applica ai tirocini attivati dal 01/06/2011 ed ha validità dal 01/06/2011 fino alla sua revoca.

art.4 - Modalità di attivazione del tirocinio

Il tirocinio è attivato mediante una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante redatta secondo lo schema di cui all’allegato B alla delibera; la convenzione stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio.

Alla convenzione è allegato il progetto formativo redatto secondo lo schema di cui all’allegato C alla delibera.

art.5 - Rinvio all’allegato A della delibera

Nell’allegato A alla delibera sono disciplinati i seguenti aspetti:

- tipologie di tirocini esclusi ed altri casi di esclusione (par. “Modalità di applicazione”, punti 1-5);
- incentivi all’inserimento lavorativo a tempo indeterminato (par. “Incentivi”);
- numero di tirocini attivabili per soggetto ospitante (par. “Modalità di applicazione”, punto 6);
- durata del tirocinio (par. “Durata”);
- assicurazioni e comunicazioni obbligatorie (par. “Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione”);
- crediti formativi del periodo di tirocinio (par. “Crediti formativi”).

art.6 - Borsa di studio del tirocinio

La convenzione può prevedere una borsa di studio a titolo di rimborso spese da parte del soggetto ospitante di € 400,00 mensili.

I criteri di ammissibilità della domanda di finanziamento sono specificati all’art.7.

Qualora il destinatario del tirocinio sia un inoccupato o disoccupato nella fascia di età 18 – 30 anni e la convenzione preveda la borsa di studio di € 400,00 mensili, la metà dell’importo pari ad € 200,00 mensili, su richiesta del soggetto ospitante, è a carico della Regione, secondo le modalità di cui all’art.8.

Per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99 l’importo della borsa è a carico della Regione Toscana.

art.7 – Criteri di ammissibilità al finanziamento della borsa di studio

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento della borsa di studio, i tirocini devono:

- a) aver avuto inizio dal 01/06/2011 o successivamente;
- b) essere promossi da Centri per l'impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali datori di lavoro e di lavoratori, soggetti privati non aventi scopo di lucro accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, Università;
- c) essere svolti in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante;
- d) essere regolati da una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, il cui schema è contenuto nell'allegato B alla delibera; alla convenzione deve essere allegato il progetto formativo, il cui schema è contenuto nell'allegato C alla delibera;
- e) essere inoltrati mediante la domanda il cui schema è allegato al n.1 al presente avviso;
- f) rispettare le modalità di cui ai numeri da 1 a 5 del paragrafo "Modalità di applicazione" dell'allegato A alla delibera;
- g) prevedere una borsa di studio da parte del soggetto ospitante di Euro 400,00 mensili;
- h) rispettare, per ogni soggetto ospitante, il numero massimo di tirocini attivabili previsto al n.6 del par. "Modalità di applicazione" dell'allegato A alla delibera;

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento della borsa di studio, i tirocinanti devono:

- i) avere un'età compresa tra i 18 e 30 anni;
- j) essere inoccupati o disoccupati.

art.8 - Modalità di rimborso al soggetto ospitante – borsa di studio

Il soggetto ospitante che intenda ottenere il rimborso delle somme erogate come borsa di studio deve presentare domanda di ammissione alla Regione Toscana per il tramite dei Centri per l'Impiego della provincia in cui ha sede il soggetto ospitante, utilizzando il modulo allegato 1 al presente avviso entro la data di inizio del tirocinio stesso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) convenzione con il soggetto promotore;
- b) progetto formativo.

Ogni mese, con riferimento alle domande pervenute entro il mese precedente, la Regione, sulla base della valutazione del progetto formativo da parte dei Centri per l'Impiego della provincia in cui ha sede il soggetto ospitante, determina l'ammissibilità delle stesse con riferimento a quanto previsto dal presente avviso nonché a quanto previsto dalla delibera.

La fase di ammissibilità sarà svolta entro il giorno 15 del mese. Entro 15 giorni dalla conclusione della fase di ammissibilità la Regione comunica mediante posta elettronica l'ammissibilità o meno al rimborso.

La comunicazione di cui al comma precedente sarà inviata ai Centri per l'Impiego, ai soggetti proponenti, ai soggetti ospitanti e ai tirocinanti.

Entro i 15 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio, il soggetto ospitante che intenda ottenere il rimborso della quota di borsa di studio di cui all'art.6 comunica la conclusione del tirocinio alla Regione per il tramite dei Centri per l'Impiego della provincia in cui ha sede il soggetto ospitante, utilizzando il modello allegato 2 al presente avviso, e al soggetto promotore.

Tale termine è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcun rimborso da parte della Regione.

La comunicazione con cui si chiede il rimborso è corredata dalla seguente documentazione:

- a) bonifici bancari/postali attestanti l'avvenuto pagamento della borsa di studio al tirocinante;
- b) relazione finale sul periodo di tirocinio del tutor del soggetto ospitante che attesti la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo.

Il rimborso della quota della borsa di studio può avvenire solo se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in giorni lavorativi, previste dal progetto formativo.

Ogni mese, con riferimento alla documentazione prevenuta il mese precedente, il Centro per l'Impiego verifica la sua regolarità.

In caso di carenza o irregolarità della documentazione probatoria, il Centro per l'Impiego, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando in tal senso un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla verifica della documentazione in possesso del Centro per l'Impiego.

Al termine delle operazioni di verifica il Centro per l'Impiego trasmetterà alla Regione l'elenco dei soggetti ospitanti e le relative somme da rimborsare.

L'ammissibilità e la liquidazione/pagamento delle somme avverranno sulla base dell'ordine di presentazione delle domande.

art.9 - Modalità di rimborso al soggetto ospitante – incentivo all'inserimento lavorativo

Il soggetto ospitante che intenda accedere al contributo previsto al par. "Incentivi" dell'allegato A alla delibera dovrà inoltrare al Settore Formazione e Orientamento, utilizzando il modello allegato 3 al presente avviso, la copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato del tirocinante, entro 30 giorni dal termine del superamento del periodo di prova previsto dal contratto.

Il termine per la presentazione della documentazione è perentorio e il suo mancato rispetto non permetterà l'erogazione dell'incentivo.

Il soggetto ospitante è vincolato a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo nei tre anni successivi l'assunzione. Il soggetto ospitante è tenuto a dare immediata comunicazione al Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana relativamente a modifiche inerenti il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo inviandone la documentazione relativa.

In caso di una qualsiasi interruzione del rapporto di lavoro, si procederà alla revoca del contributo.

E' prevista la REVOCA TOTALE nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

E' prevista la REVOCA PARZIALE nei seguenti casi:

1. dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
2. rimodulazione dell'orario di lavoro: in questo caso il contributo verrà ri-proporzionato da full-time a part-time.

In riferimento al punto 1. si procederà come segue:

- se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, si revocherà il 50% del contributo;
- se l'evento si verifica nel periodo tra un anno dall'assunzione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25%;
- se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione e fino ai due anni e 6 mesi, nella misura del 12,5%.

Sia la revoca totale che parziale del contributo comportano, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli interessi legali che saranno calcolati:

- dalla data dell'erogazione del contributo alla data in cui l'impresa comunicherà l'interruzione del rapporto di lavoro;
- dalla data di erogazione del contributo alla data del recupero dello stesso nei restanti casi.

Non si procederà comunque a nessun tipo di revoca del contributo se:

1. il rapporto di lavoro abbia raggiunto almeno i 2 anni e 6 mesi;

2. l'impresa beneficiaria del contributo sia interessata da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore .

art.10 - Modalità di comunicazione

Ogni comunicazione riguardante il presente avviso è diretta alla Regione Toscana dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci.

Il soggetto ospitante si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione prevista dal presente avviso, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS (<https://servizisicuri.e.toscana.it/apaci/>) o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password (<http://web.e.toscana.it/apacib/>).

art.11 - Obblighi del tirocinante

Il tirocinante deve sottoscrivere il progetto formativo ed iniziare il tirocinio nei tempi/calendario previsti dal progetto formativo.

Il tirocinio è interrotto, e quindi cessa di produrre effetti, a far data dalla comunicazione del soggetto ospitante alla Regione e al Centro per l'Impiego competente.

La sottoscrizione del progetto formativo allegato comporta l'accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso.

art.12 - Informazione e pubblicità

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006).

art.13 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Regione Toscana. E' disposta la decadenza dal beneficio della borsa a sostegno del tirocinio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

art.14 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Gianni Biagi.

art.15 - Modifiche dell'avviso - revoca

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità.

art. 16 - Tutela della privacy

I dati personali dei quali gli uffici regionali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente.

art. 17 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è pubblicato nel sito della Regione Toscana, alla pagina http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/visualizza_asset.html_938351085.html nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Ulteriori informazioni possono essere reperite presso i Centri per l'Impiego provinciali i cui indirizzi, telefoni ed indirizzi di posta elettronica sono indicati a questo indirizzo:

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/formazione/visualizza_asset.html_1061844513.html.
nonché presso Regione Toscana – Settore Formazione e Orientamento – email: luca.santoni@regione.toscana.it.

ALLEGATI ALL'AVVISO

All. 1: modello di richiesta di ammissione al procedimento di rimborso

All. 2: modello di richiesta di rimborso

All. 3: modello di richiesta di contributo per l'assunzione

Firenze, 31/05/2011

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Gianni Biagi

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla LR 32/2002 e dal POR Ob. 2 2007/2013;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del rimborso o del contributo per l'assunzione;
4. I dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del rimborso o del contributo per l'assunzione) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi.
5. Gli altri dati conferiti saranno oggetto di trattamento per soddisfare gli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa regolante il POR Ob. 2 2007/2013.
6. Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Regionale, Giunta Regionale
7. Il responsabile del trattamento è il Settore Formazione e Orientamento della Giunta Regionale
8. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del/dei responsabile/i
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.